

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g

tra

attore

e

convenuto

Oggi **14 gennaio 2021** ad ore **9,22** innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:

Per _____ l'avv. _____ e l'avv. _____, oggi sostituito dall'avv.

Per Matteo De Blasio l'avv. CENTONZE FERRUCCIO, oggi sostituito dall'avv.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati inviati telematicamente.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Francesco Ferrari





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g

promossa da:

(C.F.

, con il proc. dom. avv.

e l'avv.

parte attrice

contro

(C.F

, con il proc. dom. avv. CENTONZE

FERRUCCIO, VIA LA MARMORA, 42 MILANO

parte convenuta



CONCLUSIONI

Per parte attrice:

NEL MERITO:

In via principale:

1. condannare il Sig. _____ *a corrispondere, per le ragioni esposte nel presente*

giudizio, alla Sig.ra _____ *i seguenti importi:*

a. *€ 10.000,00 o il diverso importo, maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di restituzione dell'importo mutuato, oltre ad interessi legali nella misura degli interessi previsti dalla legislazione relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs 231/2002) ex art. 1284, comma IV c.c., come modificato con D.L. 132/2014 (Conv. in Lg 162/2014), a decorrere dalla data di richiesta di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e sino al soddisfo e, in subordine, gli interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio all'effettivo soddisfo;*

b. *€ 1.892,93 o il diverso importo, maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di interessi, oneri ed accessori bancari posti a carico della Sig.ra* _____ *alla data di richiesta di notifica del presente atto, oltre ad interessi legali nella misura degli interessi previsti dalla legislazione relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs 231/2002) ex art. 1284, comma IV c.c., come modificato con D.L. 132/2014 (Conv. in Lg 162/2014), a decorrere dalla data di richiesta della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e sino al soddisfo e, in subordine, gli interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio all'effettivo soddisfo;*



2. dichiarare inammissibile e, in subordine, rigettare, con ogni miglior formula e anche parzialmente, l'eccezione di compensazione sollevata dal Sig. _____ per tutti i motivi esposti nel presente giudizio;

In via subordinata:

In caso di mancato accoglimento della domanda principale n. 1:

3. condannare il Sig. _____ a corrispondere ex art. 2033 c.c., per le ragioni esposte nel presente giudizio, alla Sig.ra _____ l'importo di € 10.000,00 o il diverso importo, maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ad:

a. qualora emerga in corso di causa la mala fede del convenuto: interessi legali dalla data di erogazione dell'importo (7.4.2017) sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e interessi legali nella misura degli interessi previsti dalla legislazione relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs 231/2002) ex art. 1284, comma IV c.c., come modificato con D.L. 132/2014 (Conv. in Lg 162/2014) dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio all'effettivo soddisfo;

b. qualora in corso di causa emerga la buona fede del convenuto: interessi legali nella misura degli interessi previsti dalla legislazione relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs 231/2002) ex art. 1284, comma IV c.c., come modificato con D.L. 132/2014 (Conv. in Lg 162/2014) dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio all'effettivo soddisfo;

c. in subordine: interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio all'effettivo soddisfo;

4. condannare il Sig. _____ a corrispondere alla Sig.ra _____ ex art. 2043 c.c. e per le ragioni esposte nel presente giudizio, l'importo di € 1.892,93, o il diverso



importo, maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ad oltre ad interessi legali nella misura degli interessi previsti dalla legislazione relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs 231/2002) ex art. 1284, comma IV c.c., come modificato con D.L. 132/2014 (Conv. in Lg 162/2014), a decorrere dalla data di richiesta di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e sino al soddisfo e, in subordine, gli interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio all'effettivo soddisfo;

In via ulteriormente subordinata:

In caso di mancato accoglimento della domanda subordinata n. 3:

5. condannare il Sig *a corrispondere ex art. 2041 c.c., per le ragioni esposte nel presente giudizio, alla Sig.ra* *l'importo di € 10.000,00, o il diverso importo,*

maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ad:

a. *interessi legali nella misura degli interessi previsti dalla legislazione relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs 231/2002) ex art. 1284, comma IV c.c., come modificato con D.L. 132/2014 (Conv. in Lg 162/2014) dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio all'effettivo soddisfo;*

b. *in subordine: interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio all'effettivo soddisfo;*

IN VIA ISTRUTTORIA:

6. *si chiede di essere ammessi a prova orale per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto riportate in narrativa, precedute dalla locuzione "vero che", mediante escussione dei testi che saranno indicati nel prosieguo del giudizio;*



7. si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli avversari capitoli di prova che saranno eventualmente ammessi;

8. con espressa riserva di ulteriormente capitolare circostanze, indicare testi e produrre documenti, anche all'esito delle difese avversarie e con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1, 2 e 3 cod. proc. civ., di cui si chiede sin da ora la concessione dei relativi termini;

IN OGNI CASO:

9. con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..

Per parte convenuta:

In via principale e in ogni caso

- rigettare tutte le domande di condanna formulate da parte della sig.ra _____, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che il sig. _____ nulla deve alla sig.ra _____

In via di eccezione riconvenzionale:

- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di pagamento avversaria, compensare integralmente il credito della sig.ra _____ che risulterà accertato come dovuto all'esito del procedimento con il maggior controcredito del sig. _____ maturato per tutte le causali di cui in narrativa, pari ad € 24.000,00 o alla somma maggiore o minore accertata come dovuta e, per l'effetto, dichiarare che il convenuto nulla deve all'attrice.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del procedimento erroneamente radicato c/o il Tribunale di Como.

In via istruttoria



Si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze di fatto di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione datata 15.09.2020 e depositata il 16.09.2020, punti da n. 1 a n. 25, da intendersi di seguito ritrascritte precedute dalla locuzione “vero che”, con i testi che verranno indicati in sede di memoria istruttoria;

Ci si oppone sin d’ora all’ammissione dei capitoli di prova avversari e si chiede di essere ammessi alla prova contraria su quelli eventualmente ammessi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato _____ conveniva in giudizio _____ al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di una somma erogata a titolo di mutuo.

L’attrice in particolare esponeva:

- che verso la fine del 2016 si separava dal marito, continuando ad abitare con la figlia nella casa coniugale di _____;
- che alla metà del 2015 l’attrice aveva conosciuto il convenuto, il quale a sua volta si era separato dalla moglie, con la quale vivevano le due figlie;
- che tra le parti aveva inizio una relazione sentimentale saltuaria, senza che la stessa desse luogo a una convivenza *more uxorio*;
- che, infatti, ciascuna delle parti continuava a vivere nella propria abitazione, frequentandosi saltuariamente in occasione nei fine settimana, piuttosto che durante periodi di vacanze;
- che durante il 2017 il convenuto manifestava all’attrice la propria intenzione di dare corso a una nuova attività imprenditoriale, mediante la costituzione di una società immobiliare;
- che, difettando della liquidità necessaria, chiedeva all’attrice un prestito di euro 10.000,00;



- che l'attrice, non disponendo di tale liquidità, ma desiderando aiutare l'amico, chiedeva a sua volta un mutuo presso il proprio istituto di credito;
- che, in particolare, l'attrice chiedeva e otteneva un mutuo di euro 11.000,00 e il giorno stesso dell'erogazione provvedeva a bonificare al convenuto la somma di euro 10.000,00, con la causale "buona fortuna";
- che dopo pochi giorni il convenuto costituiva la programmata società immobiliare;
- che gli accordi tra le parti erano nel senso che l'attrice avrebbe versato le prime due o tre rate del mutuo, dopo di chè il convenuto avrebbe fatto fronte direttamente alle rate o avrebbe messo a disposizione le somme necessarie per estinguere anticipatamente il finanziamento;
- che, viceversa, il convenuto non provvedeva a versare le somme necessarie per poter far fronte al pagamento delle rate e si rifiutava di restituire la somma conseguita a titolo di mutuo; che l'attrice aveva diritto a ottenere la restituzione dell'importo capitale erogato, maggiorato dagli oneri collegati al mutuo bancario acceso, proporzionati alla quota della somma finanziata "girata" al convenuto;
- che, in subordine, il convenuto era tenuto a restituire tale importo a titolo di arricchimento senza causa.

Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando come le somme in questione fossero state restituite dall'attrice quale parziale rimborso delle spese sostenute dal convenuto durante la relazione *more uxorio* intercorsa fra le parti.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Parte attrice, infatti, ha dedotto di avere erogato a titolo di mutuo la somma di denaro di euro 10.000,00 in favore del convenuto; sennonchè, a fronte della contestazione del titolo negoziale sottostante l'erogazione, parte attrice non ha fornito alcuna prova diretta a dimostrare il perfezionamento *inter partes* di un contratto di mutuo.

Sul punto non può che essere richiamata la giurisprudenza assolutamente consolidata diretta a ribadire come, ai fini dell'accoglimento di una domanda di condanna alla restituzione di somme erogate a titolo di mutuo, in presenza di contestazione ad opera di controparte, sull'attore gravi l'onere probatorio non solo di dimostrare le erogazioni delle somme di cui si chiede la restituzione, ma anche il titolo negoziale sottostante tali versamenti, ossia un rapporto causale che presupponga un conseguente obbligo restitutorio in capo all'*accipiens*.

Nel caso di specie, come si è detto, parte attrice ha provato documentalmente il versamento, peraltro neppure contestato, omettendo, tuttavia, di dimostrare il sottostante contratto di mutuo, nonostante la precisa contestazione di esso operata dal convenuto.

La difesa attorea, infatti, con le proprie istanze istruttorie ha articolato capitoli di prova testimoniale tutti diretti a sconfessare la giustificazione causale alternativa dedotta dal convenuto, ossia a dimostrare come nessuna convivenza *more uxorio* fosse stata instaurata fra le parti e che, pertanto, a differenza di quanto sostenuto da l'importo di euro 10.000,00 non poteva costituire una partecipazione da parte dell: alle spese quotidiane collegate alla convivenza instaurata.

Trattasi di istanze istruttorie irrilevanti ai fini del decidere, considerato come la Cassazione costantemente ricordi come anche la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto causale alternativo



prospettato dal convenuto non valga a superare la carenza probatoria imputabile all'attore in ordine al perfezionamento del dedotto contratto di mutuo.

Come, infatti, già disposto in corso di causa, l'unico capitolo di prova in qualche modo riferito al rapporto contrattuale prospettato dall'attrice è stato dedotto in termini inammissibili, in quanto riferito non a una circostanza di fatto, ma uno sitato soggettivo (*"9. Vero che, in occasione delle frequentazioni del Sig. _____ e della Sig.ra _____ ha appreso che quest'ultima aveva prestato al Sig. _____ l'importo di € 10.000,00 durante il 2017?"*) e in termini assolutamente generici, non indicando neppure da chi e in quale circostanza il teste avrebbe *"appreso"* del prestito operato dall'attrice.

Il difetto di prova riguardante il contratto di mutuo, quindi, di per sè giustifica e impone il rigetto della domanda principale dedotta.

Pari esito, peraltro, deve essere affermato anche in relazione alla la domanda proposta in subordine dall'attrice, diretta a ottenere l'arricchimento senza causa.

Ai sensi dell'art. 2042 c.c., infatti, l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito; la norma, quindi, introduce il carattere residuale dell'azione di arricchimento senza causa, la quale deve considerarsi esperibile solo in presenza di fattispecie che non contemplino l'astratta esercitabilità di una azione tipica per conseguire l'indennizzo.

Nel caso di specie, viceversa, è la stessa attrice che ha prospettato il rapporto intercorso fra le parti come un contratto di mutuo e, quindi, coerentemente ha esercitato l'azione restitutoria; tale impostazione, peraltro anche teoricamente plausibile alla luce della documentazione in atti, preclude l'esercizio dell'azione residuale ex art. 2041 c.c., azione la quale non diviene ammissibile per il solo



fatto che, in concreto, l'azione tipica esercitabile sia rimasta infondata per difetto di prova dei suoi presupposti, come appunto accaduto nel caso di specie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.760,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 360,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da _____ nei confronti di _____
- condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.760,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 360,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 14 gennaio 2021

Il giudice
Francesco Ferrari

